

**STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DENOMINATO
ISTITUTO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE PER LA
SICUREZZA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ'**

TITOLO I

CAPITOLO PRIMO

NATURA E CARATTERISTICHE DEL CENTRO

ART. 1

(Istituzione del Centro)

Presso l'Università degli Studi di Foggia è istituito il Centro di Ricerca Interdipartimentale denominato "Istituto per la Ricerca e le Applicazioni Biotecnologiche per la Sicurezza e la Valorizzazione dei Prodotti Tipici e di Qualità" (BIOAGROMED), d'ora in avanti denominato genericamente Centro.

Il Centro per il quale lo Stato, con Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 2004), ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, ha il fine di promuovere le applicazioni biotecnologiche nell'ambito delle scienze agrarie e biomediche, di favorire l'introduzione di tecnologie culturali e di allevamento innovative e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno.

All'istituzione del Centro concorrono, a far data dalla emanazione del presente statuto ed in prima applicazione del medesimo, i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti che hanno contribuito all'elaborazione della proposta progettuale approvata dallo Stato con la Legge sopra richiamata. Trattasi in particolare dei Dipartimenti di: 1) Scienze degli Alimenti; 2) Scienze Agro-Ambientali, Chimica e Difesa Vegetale; 3) Scienze delle Produzioni, dell'Ingegneria, della Meccanica e dell'Economia applicate ai Sistemi Agrozootecnici; 4) Scienze Biomediche; 5) Scienze Mediche e del Lavoro.

ART. 2

(Finalità)

Il Centro promuove e coordina l'attività di ricerca di sua competenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 56 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia in materia di:

- a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
- b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
- c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
- d) genomica funzionale e proteomica.

Il Centro promuove, inoltre, attività di valorizzazione delle conoscenze applicate nei settori sopra indicati partecipando a programmi di trasferimento tecnologico, di diffusione dell'innovazione

biotech, di offerta al sistema produttivo e alle istituzioni di servizi tecnologici ad alta intensità di conoscenza disponibili nei laboratori tecnologici, esistenti o da costituire.

A tale scopo il Centro, in quanto articolazione strategica dell'Università per promuovere lo sviluppo, la competitività e la valorizzazione delle produzioni afferenti il settore agro-alimentare e medico attraverso le biotecnologie, potrà concorrere a costituire l'infrastruttura tecnologica del Biopolo Dauno o di altre strutture ivi inclusi Centri di Eccellenza e Centri di Competenza costituiti con cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario.

La durata del Centro è collegata al triennio per il quale è previsto il finanziamento e può essere prolungata soltanto in caso di rinnovo del suddetto finanziamento o attraverso finanziamenti aggiuntivi pervenuti a qualunque titolo e, comunque, senza gravare sul bilancio dell'Università degli Studi di Foggia, ferma restando l'autonomia dei Dipartimenti che partecipano alle attività del Centro di mettere a disposizione fondi propri.

ART. 3

(Partecipazione all'attività didattica)

Il Centro, senza promuovere attività didattica, può concorrere, limitatamente ai suoi scopi istituzionali e in coordinamento con Facoltà, Dipartimenti, all'attività didattica di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori, nonché alle attività didattiche connesse alle Scuole di Specializzazione.

Il Centro può, altresì, organizzare attività di formazione nei settori specifici di competenza anche in collaborazione con altre Università, Istituti, Enti Scientifici, Industrie, Enti Istituzionali (nazionali, regionali e locali) e Società private.

ART. 4

(Sede)

In prima applicazione il Centro, per il suo funzionamento, potrà aver sede ed avvalersi del supporto offerto dai Dipartimenti che concorrono alla costituzione dello stesso. Sarà cura del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art.14 proporre al Direttore e al Consiglio l'individuazione e la conseguente acquisizione di altra sede. Le eventuali spese relative non saranno poste a carico dell'Università degli Studi di Foggia, che sarà chiamata a sostenere soltanto le spese legate alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alle eventuali opere di ristrutturazione degli immobili assegnati al Centro, ma sull'apposito capitolo riveniente dal finanziamento istitutivo del Centro.

CAPITOLO SECONDO

PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 5

(Personale docente)

Possono partecipare al Centro i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti ad uno dei Dipartimenti promotori che abbiano interessi scientifici attinenti con l'attività di ricerca del BIOAGROMED. A tal fine, sarà necessario trasmettere apposita richiesta formale al Magnifico rettore entro gg. 30 dalla data del decreto di emanazione del presente Statuto.

Per le successive adesioni al Centro, la richiesta dovrà essere trasmessa al direttore del BIOAGROMED. L'adesione sarà formalizzata solo a seguito della motivata delibera favorevole del Consiglio del Centro. Delle successive adesioni verrà data comunicazione ai competenti Organi di Ateneo.

ART. 6

(Personale tecnico-amministrativo)

Il Centro utilizza il Personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e/o messo a disposizione dai Dipartimenti proponenti con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento. Sarà, inoltre, possibile stipulare, con i fondi assegnati al Centro e nel rispetto della normativa vigente, dei contratti a progetto per il reclutamento di detto personale.

TITOLO II

CAPITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

ART. 7

(Autonomia)

Il Centro ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse ad esso afferenti ex art. 4, comma 46, legge 350/2003 e di eventuali finanziamenti esterni.

ART. 8

(Organi)

Sono organi del Centro il Direttore, il Comitato Tecnico-Scientifico ed il Consiglio. Possono essere istituiti altri organismi a carattere consultivo per particolari esigenze del BIOAGROMED. Tali organismi vanno deliberati a maggioranza assoluta, dal Consiglio su proposta del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 9

(Il Direttore)

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro e presiede il Consiglio.

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti per tutto quanto concerni il Centro; promuove le attività di quest'ultimo, tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Ai fini di cui all'art 2 del presente regolamento, il Direttore coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, esercita le seguenti funzioni:

1 - RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Il Direttore predisporrà annualmente, entro il 31 luglio, le richieste di finanziamento pubblico e privato per il consolidamento ed il potenziamento del Centro.

Le richieste saranno corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il Centro, nell'ottica della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse.

Inoltre, le attività del Centro potranno essere finanziate mediante la più ampia partecipazione del medesimo alle opportunità nazionali ed internazionali di finanziamento alla ricerca nei settori di specifica competenza del Bioagromed.

2 - PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE

Propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Centro, elaborato di concerto con il Comitato tecnico Scientifico.

Cura la trasmissione del piano all'Area Ricerca per quanto di competenza.

3 - RELAZIONE

Predisporre annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti, con riferimento allo stato della ricerca che, corredata del parere del Comitato Tecnico Scientifico, viene trasmessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo agli Organi di Governo, al Nucleo di Valutazione e all'Area Ricerca.

4 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Coadiuvato dal Segretario Amministrativo, predisporre entro il 10 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il 15 aprile il conto consuntivo, corredate da una dettagliata relazione che illustri, i seguenti aspetti

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività di ricerca in corso nel Centro;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso di anno;
- c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nella collaborazione a carattere scientifico interuniversitaria;
- d) i risultati generali della gestione e variazioni delle previsioni in corso d'esercizio.

5 - STRUMENTI, LAVORI, MATERIALE

Entro il limite di spesa pari a €15.000,00, ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro. Dispone il pagamento delle relative

fatture, nella più scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità. Presiede la Commissione preposta all'aggiudicazione dei contratti da porre in essere con procedura negoziata. Egli è altresì, tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

ART. 10

(Elezioni del Direttore)

Il Direttore del Centro è eletto, tra i Professori di ruolo facenti parte del Comitato Tecnico Scientifico, dai membri del Consiglio che godono di elettorato attivo ed è nominato con Decreto Rettorale. Le cariche di Direttore e di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 13 non sono tra loro cumulabili.

Al Direttore del Centro, in analogia a quanto disposto per i Direttori di Dipartimento, è dovuta un'indennità di funzione della stessa entità. Nel caso in cui la figura di Direttore del Centro coincida con quella di Direttore di Dipartimento o di Preside di Facoltà non si procede al cumulo delle indennità.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente nella funzione per un solo mandato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad un Professore di ruolo facente parte del Comitato Tecnico Scientifico.

La delega non può superare il termine di 8 mesi nel triennio. La delega va comunicata all'Istituto Cassiere ed all'Amministrazione Universitaria.

Al termine del suo mandato, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione del Direttore, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo o, in sua mancanza, il Professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore, entro trenta giorni. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro, le sue funzioni sono assunte, transitoriamente, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo o, in sua mancanza, dal Professore associato con maggiore anzianità di servizio facente parte del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 11

(Il Consiglio)

Il Consiglio del Centro è composto da:

- a) professori di ruolo e fuori ruolo,
- b) ricercatori;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da eleggere nella misura del 10% dei componenti il Consiglio (professori e ricercatori) e comunque sino ad un massimo di cinque unità.

I componenti del Consiglio, di nomina elettiva, durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, per un triennio accademico, esperti nazionali o internazionali in misura non superiore al 10% dei membri del Consiglio stesso e designati dal Consiglio su proposta del Comitato Tecnico Scientifico. Tali membri non partecipano alle elezioni del Comitato Tecnico Scientifico. Essi esprimono parere deliberativo nelle riunioni del Consiglio. La loro afferenza può essere rinnovata con le stesse modalità per non più di un secondo triennio.

ART. 12

(Compiti del Consiglio)

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge i componenti del Comitato Tecnico Scientifico tra gli appartenenti al Consiglio;
- b) approva entro il 31 luglio il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore e dal Comitato Tecnico Scientifico ed esprime parere sulla relazione relativa ai risultati conseguiti predisposta dal Direttore e da trasmettere agli Organi competenti entro la data di cui all'art.3;
- c) avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
- d) approva entro il 20 novembre il bilancio preventivo e entro il 30 aprile il conto consuntivo;
- f) collabora con gli organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di Programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;
- g) approva, con delibera motivata, le richieste presentate dai Dipartimenti e dai singoli professori e ricercatori dell'Università di Foggia che intendano partecipare alle attività del Centro.

ART. 13

(Funzionamento del Consiglio)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Centro e devono essere comunicati ai Dipartimenti interessati.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di Segretario verbalizzante ed esprime voto consultivo.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve essere fatta con un anticipo minimo di gg. 7 a mezzo posta elettronica. Solo in caso d'urgenza, il Direttore può convocare il Consiglio, con un preavviso più breve, purché ciò sia fatto almeno 24 ore prima e solo mediante l'uso del mezzo telefonico.

ART. 14

(Il Comitato Tecnico Scientifico)

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 del presente statuto, il Comitato Tecnico Scientifico del Centro fissa le linee generali dell'attività del Centro. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di sette membri facenti parte del Consiglio. Tale numero viene incrementato di una unità per ogni nuovo Dipartimento che, su richiesta motivata approvata dal Consiglio, decida di partecipare alle attività del Centro. Il Comitato nomina tra i propri componenti un Presidente.

Il Presidente resta in carica tre anni accademici e può essere confermato.

Per garantire a tutti i Dipartimenti concorrenti una rappresentanza nel Comitato Tecnico Scientifico viene eletto, per ciascun Dipartimento che partecipi alle attività del Centro con propri docenti, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Comitato Tecnico Scientifico uscente, anche nel proprio ambito, designa due dei sette membri del Comitato Tecnico Scientifico entrante. Nel caso in cui il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico aumenti a seguito della partecipazione di nuovi Dipartimenti alle attività del Centro, aumenterà in pari misura il numero dei componenti designati dal Comitato Tecnico Scientifico uscente.

Ciascun Dipartimento può avere, in seno al Comitato Tecnico Scientifico, un massimo di due rappresentanti.

I membri debbono essere eletti nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori appartenenti al Consiglio. Ogni elettore esprime una singola preferenza.

Ove il Consiglio sia composto da un numero di membri non superiore a sette, lo stesso esplica anche le funzioni assegnate al Comitato Tecnico Scientifico.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico si dimetta o cessi di fare parte del Centro, il Direttore entro trenta giorni indice le elezioni per la sostituzione del membro mancante.

Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 15

(Compiti del Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) nomina, nel proprio ambito, il Presidente;
- b) cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro;
- c) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni;
- d) delibera sulle variazioni da apportare al numero ed alla composizione degli indirizzi di ricerca;
- e) esprime pareri sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

- g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
- h) esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio del Centro.

ART. 16

(Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal Presidente. Il Presidente sovrintende a tutte le attività del Comitato Tecnico Scientifico e assicura il perseguimento degli interessi scientifici e di ricerca del Centro.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, che nel triennio non può superare gli 8 mesi, il Presidente delega le proprie funzioni ad un Professore di ruolo facente parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Nei casi in cui il Presidente si dimetta o cessa di far parte del Centro il Comitato nomina un nuovo Presidente che rimane in carica per lo scorcio del triennio accademico rimanente.

Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico viene redatto apposito verbale.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di Segretario verbalizzante ed esprime voto consultivo.

ART. 17

(Altri organi)

Per l'espletamento dell'attività istituzionale il Comitato tecnico scientifico può deliberare di avvalersi di altri organi come comitati tecnici, o assemblee di utenti, che però non esplicano funzioni deliberative, ma semplici funzioni consultive o di coordinamento tecnico-scientifico.

CAPITOLO SECONDO

GESTIONE DEL CENTRO

ART. 18

(Aspetti generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la gestione del Centro avviene con le stesse norme previste per la gestione dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia.

Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature e i beni acquistati con i finanziamenti assegnati al Centro stesso. Il Centro si avvale, altresì, delle eventuali apparecchiature ad esso assegnate in uso dai Dipartimenti. Il Centro provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione patrimoniale. La Direzione Amministrativa dell'Università assegna al Centro un Segretario Amministrativo scelto tra il personale dei Dipartimenti che hanno dato vita al Centro.

L'uso delle apparecchiature ed in genere delle risorse comuni è determinato da un regolamento interno da emanarsi ad opera del Comitato Tecnico Scientifico.

Il membro del Comitato Tecnico Scientifico che per più di tre sedute consecutive, senza valida e provata motivazione, non partecipa alle riunioni del Comitato è dichiarato decaduto. Il Presidente è tenuto ad avvisare gli organi competenti e il Dipartimento di appartenenza di tale provvedimento.

In caso di cessazione delle attività del Centro, le attrezzature ed i fondi residui diventano proprietà delle strutture di appartenenza dei membri del Consiglio in proporzione del loro numero. La situazione patrimoniale che ne deriva va disciplinata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Senato Accademico sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 19

(Norme transitorie)

In via provvisoria, la prima riunione del Consiglio, costituito a norma dell'art.11 del presente Statuto, per la nomina del Direttore del Centro, avrà luogo su iniziativa del docente più anziano in ruolo tra i proponenti. La Commissione elettorale è presieduta dal decano che utilizzerà per la costituzione del seggio un membro da ogni Dipartimento concorrente.

In sede di prima applicazione, il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dai docenti che hanno contribuito all'elaborazione della proposta progettuale relativa alla costituzione del Centro la cui spesa è stata autorizzata dallo Stato con Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004). Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico i Professori: Antonio Muscio, Agostino Sevi, Zina Flagella, Matteo A. Del Nobile, Loreto Gesualdo, Maurizio Margaglione, Massimo Pettoello Mantovani.

Nella fase iniziale di istituzione del Centro e previo assenso del Dipartimento interessato, la gestione amministrativa del Centro può essere temporaneamente affidata a uno dei Dipartimenti che concorrono all'attività del Centro stesso.

ART. 20

(Norme finali)

La revisione del presente Statuto è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. L'iniziativa di revisione dello Statuto viene assunta dal Comitato Tecnico Scientifico sentito il Consiglio del Centro.